

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 13-11-2002

REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

OMISSIS

ARTICOLO 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.".

OMISSIS